

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1391 DEL 24/08/2023

O G G E T T O

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE, AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA, PRESSO U.O.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE DELL'OSPEDALE DI VICENZA- DOTT. DANILO CARUCCI.

Proponente: UOS FORMAZIONE
Anno Proposta: 2023
Numero Proposta: 1450/23

Il Dirigente Referente “UOS Formazione” riferisce:

“L’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ha chiesto, con nota agli atti, la stipula della convenzione individuale per lo svolgimento di attività professionalizzante ed assistenziale extra rete formativa del Dott. Danilo Carucci, iscritto al 3° anno della Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione dell’Ateneo medesimo, che frequenterà l’UOC di Anestesia e Rianimazione di Vicenza.

In merito alla formazione medico specialistica, la Regione Veneto con DGR n. 1718 del 30/12/2022, punto R) ha confermato che l’instaurazione di rapporti con Atenei di altra Regione, finalizzati alla frequenza delle strutture aziendali da parte di medici specializzandi, deve essere formalizzata da apposita convenzione, la quale è soggetta al rilascio di preventivo nulla osta dell’Area Sanità e Sociale.

Tenuto conto delle disposizioni di cui sopra, questa Azienda, con nota prot. n. 75819 del 24.07.2023, ha chiesto ai competenti Uffici Regionali il rilascio di nulla osta per la stipula della convenzione in oggetto.

La Direzione Risorse Umane del SSR Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, con nota prot. n. 77739 del 28.07.2023, ha espresso nulla osta alla stipula dell’accordo individuale, nel testo concordato con l’Ateneo richiedente.

Ricordato che:

- la formazione dei medici specialisti è disciplinata dal Titolo VI del D.Lgs 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE;
- in conformità a quanto disposto dall’art. 43 del richiamato D.Lgs 368/99, con il decreto interministeriale 68/2015 di “Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria” sono state individuate le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;

Ricordato, inoltre, che con decreto interministeriale 402/2017 è stato sancito il principio di esclusività delle strutture/UOC che fanno parte della rete formativa delle scuole di Specializzazione di area sanitaria.

Premesso quanto sopra, preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore di UOC Anestesia e Rianimazione di Vicenza Dott. Vinicio Danzi, si propone l’approvazione della convenzione con l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per lo svolgimento di attività formativa ed assistenziale extra rete formativa del Dott. Danilo Carucci, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione”.

Il medesimo Dirigente Referente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare la convenzione individuale con l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per lo svolgimento di attività formativa ed assistenziale extra rete formativa del Dott. Danilo Carucci, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di incaricare l'UOS Formazione di predisporre gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

Università degli Studi di Modena
e Reggio Emilia - Imposta di bollo
assolta in modo virtuale –
Autorizzazione dell’Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di
Modena – Ufficio Territoriale di
Modena n. 77000 del 26/10/2015

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI FREQUENZA EXTRA RETE

FORMATIVA PRESSO L’AZIENDA ULSS 8 Berica Ospedale San Bortolo - Vicenza

DEL DOTT. CARUCCI DANILO, MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA

ISCRITTO ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI “ANESTESIA,

RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE” DELL’UNIVERSITÀ DI

MODENA E REGGIO EMILIA

Visto il d.lgs. n. 368/99 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di

libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi,

certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e

99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE" che, nel titolo VI, disciplina

la formazione dei medici specialisti;

Visto il D.I. 4/02/2015 n. 68 ‘Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area

sanitaria’;

Visto il D.I. 13/06/2017 n. 402 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di

attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area

sanitaria, ed in particolare l’allegato 1, in cui si prevede che, per perfezionare

la formazione, la Scuola di Specializzazione può avvalersi del supporto di

strutture extra rete formativa, per un periodo di frequenza complessivo non

superiore a 18 mesi;

Considerato che la Scuola di Specializzazione di Anestesia, Rianimazione,

Terapia Intensiva e del Dolore di Modena ha valutato che possa rivelarsi utile

per la formazione del Dott. Danilo Carucci, svolgere un periodo di attività

formativa presso l’Azienda ULSS 8 Berica Ospedale San Bortolo di Vicenza ;

Considerato che il citato Decreto Interministeriale prevede che tali strutture

"devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale"

Verificato che il Soggetto ospitante possiede il requisito in parola;

Verificato che il Soggetto ospitante non risulta aver saturato il potenziale formativo;

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA, (c.f. 00427620364),

di seguito denominata Università, con sede legale a Modena in via Università

n. 4 CAP 41121 nella persona del Rettore Prof. Carlo Adolfo Porro, nato a

Modena il 24/12/1954 nominato con decreto del MIUR il giorno 02 luglio 2019

ed ivi domiciliato per la carica;

E

L'AZIENDA ULSS 8 Berica Ospedale San Bortolo (P. IVA e C.F. 02441500242),

di seguito denominata Azienda ovvero Soggetto ospitante, con sede legale in

Vicenza, Viale F. Rodolfi n. 27- CAP 36100 – nella persona del Direttore

Generale Dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina, nata a Palmi (RC) il 19/05/1957

e domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 Premessa

La presente convenzione istituisce e regola il rapporto di collaborazione tra il Soggetto ospitante e l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per lo svolgimento di attività formative extra rete formativa del Dott. Danilo Carucci, medico in formazione specialistica iscritto alla Scuola di specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

Art. 2 Impegni delle parti

Il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture il Dott. Danilo Carucci, medico in formazione specialistica iscritto alla Scuola di specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore dell'Università di Modena e Reggio Emilia e garantisce l'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal programma formativo, definito dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

L'Azienda assicura al medico in formazione specialistica che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione le uniformi di servizio, nonché l'accesso alla mensa nei giorni di effettiva presenza, (con tariffa a pasto definita per i soggetti esterni, costo pieno).

L'Università di impegna ad erogare il trattamento economico spettante ai medici in formazione specialistica, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per l'attuazione della presente convenzione, le parti si impegnano a predisporre, il programma formativo individuale del Dott. Danilo Carucci.

Art. 3 Durata della formazione extra rete formativa

La formazione extra rete formativa non può superare, per ciascun medico in formazione, i 18 mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

Art. 4 Comunicazione e accertamento della frequenza

L'attività formativa si svolgerà sotto la guida di un tutor designato dal Soggetto ospitante.

La comunicazione di inizio dell'attività formativa presso il Soggetto ospitante dovrà essere formalizzata attraverso una comunicazione scritta, anche in forma digitale, del Direttore della Scuola di Specializzazione.

L'accertamento della regolare frequenza presso le strutture del Soggetto ospitante è affidato al tutore individuato, il quale provvederà a comunicare periodicamente al Direttore della scuola di specializzazione di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

Art. 5 Tutela assicurativa

L'azienda ospitante provvede, con oneri a proprio carico, a garantire idonee coperture per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture alle stesse condizioni del proprio personale. Eventuali assicurazioni per colpa grave sono a carico del medico in formazione specialistica.

Per quanto concerne l'assicurazione INAIL alla stessa dovrà provvedere l'Azienda sanitaria sede prevalente della formazione su cui, pertanto, ricade l'obbligo di sostenere il pagamento del premio e di assolvere alle denunce in materia assicurativa. In caso di sinistro del medico in formazione occorso durante la frequenza presso l'Azienda, il Soggetto ospitante si impegna a comunicare e a trasmettere, entro le 6 ore dal momento in cui ne è venuta a conoscenza per i conseguenti adempimenti INAIL, al competente ufficio dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria Policlinico di Modena (mail: uffinf@policlinico.mo.it), la documentazione relativa all'infortunio, la quale provvederà ai successivi adempimenti INAIL.

Art. 6 Obblighi dei medici in formazione specialistica

Sulla base del d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni, i medici in formazione specialistica che accedono alle strutture messe a disposizione dal

Soggetto ospitante, sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento dell'attività.

I medici in formazione specialistica sono altresì tenuti a svolgere le attività previste dal programma di formazione nel rispetto del Codice Etico e di Comportamento dell'Università di Modena e del Soggetto ospitante.

Art. 7 Sicurezza

Il Soggetto ospitante assicura la sorveglianza sanitaria ai medici in formazione specialistica durante l'attività presso le proprie strutture.

Nel caso in cui il medico in formazione venga assegnato ad un'Unità Operativa nella quale gli operatori sono considerati professionalmente esposti al rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti, il Soggetto ospitante dovrà dotare il medico di tutte le protezioni previste, nonché effettuare i periodici controlli mediante l'utilizzo di appositi dosimetri.

Il Soggetto ospitante si impegna affinché ai medici in formazione specialistica vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità operativa, in base al d.lgs. 81/2008. Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D.lgs. 81/2008, sono quelle del Soggetto ospitante e comunicate al medico in formazione specialistica prima dell'inizio delle attività stesse.

Se l'attività oggetto della presente convenzione non comporta l'utilizzo di radiazioni ionizzanti da parte del lavoratore nessun atto è dovuto in relazione al

D.lgs. n.101/2020. Qualora l'attività, oggetto della presente convenzione, preveda l'impiego di radiazioni ionizzanti ed i professionisti coinvolti nell'attività siano classificati esposti alle radiazioni ionizzanti ai sensi del D.lgs. n.101/2020 per le competenze del Datore di Lavoro previste dalla normativa in materia, gli

Esperti di Radioprotezione del Soggetto ospitante e dell'Università sono responsabili della corretta e puntuale esecuzione di quanto previsto dalle normative vigenti in materia, secondo modalità da trattare anche direttamente.

Per consentire gli adempimenti di sorveglianza fisica, il Soggetto ospitante e l'Università assicurano, preventivamente, adeguati contatti tra i rispettivi Esperti di Radioprotezione e Medici Autorizzati nominati dal Datore di Lavoro, raccogliendo le informazioni necessarie prima dell'inizio dell'attività.

Se il lavoratore svolge presso il Soggetto ospitante attività comportante l'utilizzo di radiazioni ionizzanti, l'Esperto di Radioprotezione del Soggetto ospitante effettua la valutazione dello specifico rischio, che comunica all'Esperto di Radioprotezione dell'Università.

Nel caso in cui il lavoratore risultasse classificato come lavoratore esposto presso l'Università, il Soggetto ospitante si impegna a fornire la sorveglianza dosimetrica e di conseguenza, nel caso di lavoratori classificati di Cat. A, a trascrivere le valutazioni dosimetriche sul relativo libretto di radioprotezione mentre, nel caso di lavoratori classificati di Cat. B, a trasmettere all'Esperto di Radioprotezione dell'Università i dati dosimetrici del lavoratore con la periodicità delle letture dei dosimetri personali.

Nel caso di lavoratori classificati non esposti si rimanda alle modalità di comunicazione e ottemperanza al decreto, riportate nell'allegato 2b parte integrante alla convenzione. Il lavoratore si impegna a rispettare le norme interne

di comportamento e radioprotezione predisposte dall'Università, dal Soggetto e dagli Esperti di Radioprotezione.

Il Datore di Lavoro e l'Esperto di Radioprotezione dell'Università provvedono ad informare e rendere edotti i lavoratori nell'ambito di un programma di informazione e formazione finalizzato alla radioprotezione, delle norme di protezione sanitaria e delle altre informazioni di cui all'Art.111 , il datore di lavoro e gli esercenti del Soggetto ospitante provvedono ad informare e rendere edotti i lavoratori sui i rischi specifici, le norme e/o procedure di radioprotezione presso le proprie zone classificate in cui si svolgerà l'attività ai sensi del D.Lgs.101/2020.

I lavoratori che accedono alle zone classificate dell'Università devono possedere idoneità medica rilasciata da Medico Autorizzato dell'Università per le attività con uso di radiazioni ionizzanti svolte e/o che svolgeranno nell'ambito del presente atto di convenzione ai sensi del D.Lgs.101/2020.

Nell'ambito dell'accordo vigente, gli Esperti di Radioprotezione, di concerto con gli esercenti le zone classificate definiscono un vincolo di dose appropriato in relazione alla attività da svolgersi come riportato nell'allegato 2b parte integrante alla convenzione.

I lavoratori ricevono i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) da parte del Soggetto ospitante nel caso in cui l'attività e/o idoneità del lavoratore lo richieda. Nell'evenienza dell'utilizzo di DPI anti-X personalizzati (ad esempio occhiali con lenti graduate, corpetti o collari speciali o personalizzati) il lavoratore dovrà utilizzare quelli in dotazione presso l'Università.

I lavoratori devono osservare le norme e i regolamenti aziendali in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di uso degli eventuali dispositivi di protezione

collettivi e individuali messi a loro disposizione. Al termine dell'attività devono riconsegnare i dosimetri ed eventuali dispositivi di protezione individuale e/o collettiva eventualmente loro assegnati.

I lavoratori sono tenuti a seguire le modalità di consegna, tenuta, ritiro dei dosimetri individuali ed al rispetto delle modalità di utilizzo e si impegnano a rispettare le norme interne di comportamento predisposte.

Il dettaglio delle modalità di comunicazione e ottemperanza per gli aspetti di radioprotezione e norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti ai sensi di Art.112, Art.113 e Art.115 del Decreto Legislativo 101/2020 sono riportate nell'allegato 2b parte integrante alla convenzione.

Referenti per la sorveglianza fisica della radioprotezione sono:

Gli Esperti di Radioprotezione e i Medici autorizzati per le attività oggetto del presente accordo possono essere identificati per gli stabilimenti ed esercenti dell'UNIVERSITÀ, mediante il Servizio di Fisica Medica (Tel.0594224270 – Fax.0594222270 – fisicamedica.seg@aou.mo.it – fisicasanitaria@pec.aou.mo.it) e il Servizio di Sorveglianza Sanitaria e Promozione della Salute dei Lavoratori;

Per il Soggetto ospitante sono: I Dirigenti Fisici afferenti all'U.O.C. Fisica Sanitaria e i Dirigenti Medici afferenti all'Ufficio Medico Competente –Sorveglianza Sanitaria ex USAZ.

Art. 8 Durata della convenzione

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha una durata pari a 18 mesi.

Art. 9 Oneri fiscali

1. Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; è assoggettato a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa – parte seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni (note dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell'Emilia Romagna prot. n. 909-43051/2009 e prot. n. 909-57958/2009 in risposta ad interPELLI n. 909-368/2009 e n. 909-530/2009 presentati dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università del 26 gennaio 2010) con oneri a carico della parte richiedente.

Art. 10 Foro competente

Per le eventuali controversie che dovessero sorgere dall'esecuzione della convenzione è competente il Foro di Vicenza.

Art. 11 Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica, il regolamento in materia di Scuole di Specializzazione dell'Università di Modena e Reggio Emilia e il regolamento sulle Frequenze ai fini formativi del Soggetto ospitante.

Il presente atto inoltre è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.

IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

(Prof. Carlo Adolfo Porro)

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA ULSS 8 BERICA

(Dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina)